

R.G. 3333/2024



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile

La Corte d'appello di Milano, in persona dei magistrati:

Marianna Galioto	Presidente relatrice
Manuela Cortelloni	Consigliera
Ernesta Occhiuto	Consigliera

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 3333/2024 R.G.

tra

Parte_1 (C.F. *C.F._1*), assistito e difeso dagli
Avvocati Francesco Benatti, Lamberto Lambertini e Arianna Segala, ed
elettivamente domiciliato presso i difensori,

appellante

e

Controparte_1

(C.F. *P.IVA_1*), assistito e difeso dagli Avvocati Lorenzo de Martinis,
Gaetano Iorio Fiorelli e Giulia Raffaelli ed elettivamente domiciliato presso i
difensori,

appellata

CONCLUSIONI:

per l'appellante:

Voglia la Corte d'Appello di Milano, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione anche istruttoria:

ALL'ESITO DEL GIUDIZIO RESCINDENTE:

in accoglimento dei motivi di appello e nullità esposti alle pagg. da 13 a 27 dell'Atto di impugnazione ex artt. 828 e 829 c.p.c. del 02.12.2024, accertare e dichiarare la nullità parziale ex art. 828 e 829 c.p.c. del Lodo arbitrale finale reso in data 9—19 luglio 2024 nell'arbitrato n. 3123 promosso avanti la Camera Arbitrale di Milano tra il sig. *Parte_1* e *Controparte_2*

[...] ed avente quale Collegio Giudicante quello composto dal Prof. Avv. Giovanni Iudica (Presidente), Prof. Avv. Tommaso Dalla Massara e Prof. Avv. Pietro Sirena, per i motivi tutti esposti nella narrativa del presente atto, con ogni conseguente statuizione, nella parte in cui: (i) non accerta l'inadempimento di *Controparte_3*; (ii) non riconosce il diritto al risarci *Pt_1* ai sensi di cui

all'art. 1453 c.c. (iii) ed altresì non riconosce il diritto al risarcimento del danno ai sensi di cui agli artt. 1440, 1175, 1337 e 1375 c.c. derivanti dai comportamenti omissivi, in mala fede e fraudolenti posti in essere da *Controparte_2* nella predisposizione e nell'esecuzione dello SPA.

ALL'ESITO DEL GIUDIZIO RESCISSORIO:

Ai sensi di cui all'art. 829, co. 1, nn. 9, 11, o 12 e 830 c.p.c., decidendo nel merito, per i motivi tutti esposti in narrativa,

In via pregiudiziale e/o preliminare

☐ Rigettarsi, in quanto infondate in fatto ed in diritto per le ragioni esposte in narrativa, le eccezioni pregiudiziali e preliminari di incompetenza, carenza di legittimazione passiva e prescrizione azionate da *Controparte_2* [...] e/o, in ogni caso, qualsivoglia domanda e/o eccezioni dalla stessa avanzata.

Nel merito

☐ Per i motivi tutti esposti in narrativa, accertarsi e dichiararsi la responsabilità di *Controparte_2* ex artt. 1440 c.c., 1453 c.c., 1175 c.c., 1375 c.c. e 1337 c.c. e così per inadempimento contrattuale ovvero per inadempimento dell'obbligo di comportarsi secondo correttezza, buona fede e solidarietà nello svolgimento delle trattative e nella formazione, conclusione ed esecuzione del contratto denominato "Share Purchase Agreement" del 08.10.2012 e nel contratto denominato "Fiduciary Agreement" del 08.10.2012, ovvero, in subordine, ex artt. 2043 c.c. e 2049 c.c. per fatto illecito;

☐ e, per l'effetto, condannare *Controparte_2* al risarcimento in favore di parte attrice dei danni tutti patrimoniali e non, subiti e subendi mediante pagamento della ritenuta somma di giustizia che si indica sin da ora in almeno €. 26.826.510,95 o nella maggiore o minor somma che verrà accertata, nonché, in ogni caso, condannarsi *Controparte_2*

alla corresponsione in favore dell'attore, a titolo di corretto adempimento e/o risarcimento danni o, in subordine, a titolo di ripetizione di indebitto oggettivo all'esito delle domande sopra proposte, dell'importo di euro 7.000.000,00.

Riconoscersi sulle somme liquidate il maggior danno e gli interessi legali, dalla data di mancato pagamento, ovvero, in ogni caso, dalla data ritenuta di giustizia dal Collegio.

☐ Rigettarsi, in quanto infondate in fatto ed in diritto per le ragioni esposte in narrativa, qualsivoglia domanda e/o eccezione ex adverso proposte da

Controparte_2

In subordine

☐ qualora questa Corte non ritenesse di poter decidere nel merito la controversia ai sensi di cui all'art. 830, co. 2, c.p.c., accertare e dichiarare la nullità parziale del Lodo arbitrale finale reso in data 9—19 luglio 2024 nell'arbitrato n. 3123 promosso avanti la Camera Arbitrale di Milano tra il sig. Parte_1 e Controparte_2 ed emanato dal Collegio Giudicante quello composto dal Prof. Avv. Giovanni Iudica (Presi, dente), Prof. Avv. Tommaso Dalla Massara e Prof. Avv. Pietro Sirena per i motivi tutti esposti in narrativa, con indicazione dei principi di diritto da applicarsi nel nuovo procedimento arbitrale da attivarsi secondo la convenzione di arbitrato contenuta all'art. 14.12 dello SPA.

In via istruttoria

Pur essendo le circostanze di cui ai capitoli che seguono confermate in atti da Controparte_2, laddove l'intestata Corte lo ritenesse necessario, si chiede l'ammissione di prova per testi sulle circostanze di cui ai seguenti capitoli:

1. Vero che il sig. Parte_1 nell'autunno del 2012 ha discusso e negoziato i contenuti dell'operazione di cessione quote di MHT con CP_2 [...], e quindi il contenuto sia dello Share Purchase Agreement che del Fiduciary Agreement, con il dott. Persona_1 che rappresenta l'unico soggetto con cui il sig. Pt_1 abbia avuto contatti in nome e per conto di Controparte_2 ;
2. Vero che il sig. Parte_1 nell'autunno del 2012 ha discusso e negoziato i contenuti dell'operazione di cessione quote di MHT con CP_2 [...], e quindi il contenuto sia dello Share Purchase Agreement che del Fiduciary Agreement, con il dott. Persona_1 senza l'ausilio di alcun professionista che lo assistesse;
3. Vero che i contratti di Share Purchase Agreement e Fiduciary Agreement sono stati redatti in via esclusiva da parte di Controparte_2 nella persona del dott. Persona_1 ;
4. Vero che mai il sig. Pt_1 ha preso visione nell'ottobre 2012 dell'allegato al Fiduciary Agreement denominato "Account details to the Fiduciary Agreement", c.d. "lettera separata", su cui risultano elencati da parte di Persona_2 i conti correnti di riferimento sui quali avrebbe potuto essere liberato l'escrow.

5. Vero che verso la fine del mese di aprile 2013 il dott. **Per_1** consegnava personalmente al sig. **Pt_1** una comunicazione redatta su carta intestata **Parte_2** e da lui stesso sottoscritta, avente ad oggetto: “Mancato rispetto delle specifiche tecniche della nuova telecamera MHT” (Non fulfillment of Specifications of the New MHT Camera) (cfr. DOC. 03, all. 04 che si rammostra al teste).

6. Vero che verso la fine del mese di aprile e l’inizio del mese di maggio 2013 il sig. **Pt_1** veniva sollecitato per le vie brevi del legale rappresentante di **Controparte_2**, Dott. **Persona_1**, a recarsi presso il Notaio dott. **Persona_3** per provvedere allo svincolo delle somme costituite in escrow.

Si indicano a testi i signori: **Testimone_1**, residente a Negrar di Valpolicella (VR) Via delle Magnolie 6/g, **Testimone_2** residente a Londra (Regno Unito) in 41b Childeric Road, SE14 6DQ ed **Testimone_3** residente a Verona, Stradella Tagliaferro 4b.

Nella denegata ipotesi in cui venissero ammessi, anche solo parzialmente, i capitoli di prova per testi richiesti da parte convenuta, si chiede di essere ammessi a prova contraria con i testi già indicati a prova diretta.

In ogni caso, si chiede sin d’ora il rigetto di tutti i capitoli di prova e di tutti i mezzi istruttori ex adverso formulati.

In ogni caso

☐ Con vittoria di spese e competenze di causa, oltre spese generali ed accessori di legge.

Per l’appellata:

(i) In via principale, rigettare l’avversa impugnazione in quanto inammissibile ed infondata, confermando il Lodo in ogni sua parte;

(ii) In via subordinata, per l’ipotesi in cui il **Pt_3** sia anche solo parzialmente dichiarato nullo:

a. Accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice italiano in ordine a ogni avversa domanda, in quanto derivante dal o comunque connessa al Facility Agreement, essendo competente in via esclusiva il Tribunale di Salisburgo;

b. Accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di DSI in ordine alle domande *ex adverso* proposte;

c. Accertare e dichiarare che le domande avverse di **Pt_1** sono prescritte;

d. Respingere, in ogni caso, nel merito, ogni avversa domanda in quanto inammissibile ed infondata, in fatto ed in diritto.

(iii) In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari.

(iv) In via istruttoria, si ripropongono tutte le deduzioni ed istanze istruttorie di cui alla comparsa di risposta depositata (cfr. in particolare pp. 14 ss.), insistendo in ogni caso per il rigetto di ogni avversa richiesta nonché, occorrendo, per l’ammissione delle seguenti istanze istruttorie:

1. Prova testimoniale sulle seguenti circostanze:

(i) Vero che, in base alle procedure aziendali interne del Gruppo Sirona, lei ha partecipato, per conto di *Parte_2*, alla trattativa tenutasi nel 2012 per la vendita delle azioni di MHT S.p.A.

Teste *Persona_4* menzionato in atti.

(ii) È vero che lei ha partecipato, a fianco di *Parte_2*, negoziazione relativa all'accordo fiduciario firmato da *Parte_2*, dal signor *Parte_1* e dal dottor *Persona_5* l'8 ottobre 2012.

Teste *Persona_4*

(iii) Vero che, a seguito degli accordi presi l'8 ottobre 2012 dai signori [...]

Pt_1 *Parte_4* *Testimone_2* *Testimone_3* [...] *Tes_1* e *Controparte_4* le parti hanno concordato che, per ricevere il pagamento di parte del prezzo di acquisto in escrow, il signor *Parte_1* avrebbe dovuto fornire a *Controparte_4* un nuovo prototipo di telecamera a scansione intraorale basato sulla tecnologia MHT.

Teste Dr. *Persona_6* menzionato in atti.

(iv) Vero che, dopo la firma del Contratto di Compravendita dell'8 ottobre 2012 (lo SPA), il Sig. *Parte_1* e gli altri cofirmatari del suddetto contratto non vi hanno mai richiesto di sviluppare un nuovo e migliore prototipo di telecamera per scansione intraorale basata tecnologia MHT e/o sul relativo brevetto.

Teste Dr. *Persona_6*

(v) Vero che qualsiasi progetto finalizzato allo sviluppo di un nuovo e migliorato prototipo di telecamera per scansione intraorale sulla base della tecnologia MHT e/o del relativo brevetto poteva essere stato realizzato esclusivamente da Lei o con il Suo supporto tecnico in quanto unico inventore dell'invenzione protetta dal brevetto.

Teste Dr. *Persona_6*

2. DSI chiede altresì, occorrendo, disporsi CTU al fine di accertare che il prodotto commercialmente denominato "Primescan" non è basato sulla stessa tecnologia della telecamera MHT descritta nello SPA stipulato tra i signori *Parte_1* *Parte_4* *Testimone_2* *Testimone_3* e *Testimone_1* e *Controparte_4* l'8 ottobre 2012, come descritto dal brevetto originale.

A questo proposito, DSI si riserva il diritto di depositare tutti i progetti, i disegni, le relazioni e qualsiasi altro documento e materiale rilevante (oltre alla documentazione già depositata dinanzi al Tribunale Arbitrale, vale a dire la valutazione tecnica dell'Ing. *CP_5* datata 1 giugno 2022 di cui al documento 5 dell'Allegato D, la dichiarazione giurata dell'Ing. *Persona_6* di cui al documento n. 7 dell'Allegato D e l'Allegato n. 3.1.1 allegato allo SPA di cui all'Allegato H). 3.1.1 allegato al contratto di compravendita (Allegato H).

3. Infine, DSI chiede, occorrendo, a codesta Ecc.ma Corte d'Appello di ordinare, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., al notaio Dr. *Persona_5* ed al suo successore notaio Dr. *Persona_7* - dello studio notarile [...] *Controparte_6* Kasernenstraße 2, 5071 Wals-Siezenheim e la

CP_7 , filiale di Vienna e filiale di Salisburgo - di depositare nel presente procedimento la documentazione attestante la conferma del bonifico disposto dal Dr. Persona_5 a favore della Sig.ra [...] CP_8 e/o conto n. AT671509000391087129 nel maggio 2013 con i dati dell'IBAN e del nome del beneficiario.

RAGIONI IN FATTO E DIRITTO

I. Sintesi dei fatti

- In data 08.10.2012 Pt_1 e alcuni suoi familiari hanno venduto a Controparte_9 le partecipazioni nella società MHT S.p.a.² e, di riflesso, delle società da questa controllate. La compravendita aveva il fine di trasferire, con la proprietà delle azioni di MHT, la titolarità di tutti i brevetti registrati dalle società del gruppo, compreso quello relativo a uno scanner intraorale dotato di un sistema di misurazione tridimensionale e progettato per raccogliere informazioni su forma e dimensioni delle arcate dentarie, mediante una tecnologia di tomografia ottica parallela confocale.
- Sempre nella stessa data, Controparte_4 versava ai soci cedenti l'importo complessivo di € 16.987.408,74 a titolo di anticipo sul prezzo di acquisto complessivo.

La restante parte del prezzo di cessione doveva essere corrisposta:

- i) quanto a € 5.000.000,00 mediante il pagamento di € 250,00 per ogni telecamera MHT costruita sul prototipo consegnato dai venditori e venduta al gruppo CP_2 , con limite massimo fissato a € 5.000.000,00 (cfr. clausola di *Earn-out* di cui all'art. 3.2 del contratto ^{Cont});
- ii) quanto ad € 7.000.000,00, mediante versamento da parte di CP_2 su un conto corrente fiduciario disciplinato con separato accordo, come *“garanzia di ogni e tutti gli obblighi di garanzia dei Venditori, in particolare del fatto che il nuovo prototipo della telecamera MHT sarà in grado di misurare senza polvere e in modo tanto preciso quanto la Bluecam, secondo il giudizio di un esperto obiettivo”* (cfr. art. 3.1.1, lett. e, del contratto SPA).

¹ Già Controparte_4 e di seguito DSI

² D'ora in poi solo MHT

- Sempre nella stessa data, **Pt_1** e **Parte_2** (dunque società diversa da DSI e appartenente allo stesso gruppo) sottoscrivevano il contratto fiduciario (CF), con il quale davano mandato al notaio [...] **Persona_5** in qualità di fiduciario, di aprire un conto vincolato presso la banca Notartreuhandbank AG (di Vienna), su cui DSI acquirente avrebbe dovuto versare la *tranche* di € 7.000.000,00. A quest'ultimo, inoltre, era allegato un documento separato che elencava i conti bancari di destinazione finale dei suddetti € 7.000.000,00 in deposito vincolato. La somma è stata effettivamente versata sul conto fiduciario (è pacifico).

- Nei primi mesi del 2013, **Pt_1** riceveva da **Parte_2** una lettera di contestazione sull'inadeguatezza dei brevetti, in cui si lamentava il *"Mancato rispetto delle specifiche tecniche della nuova telecamera MHT"*. In dettaglio la holding eccepiva che:

i) *"MHT non era in grado di fornire il nuovo prototipo entro il termine concordato del 31 dicembre 2012. Ancora peggio: abbiamo scoperto che l'attuale progetto della telecamera presenta problemi rilevanti. Sulla base delle informazioni attuali, sembra che CP_2 dovrà cambiare in modo rilevante il progetto della telecamera MHT"*;

ii) DSI non avrebbe pagato l' **CP_10** e avrebbe richiesto la restituzione dei € 7.000.000,00 in deposito;

iii) *"...in caso di azioni legali da parte vostra nei confronti di CP_2 per il pagamento dei 17.000.000 di euro - CP_2 presenterà una domanda riconvenzionale nei vostri confronti per la restituzione dell'intero prezzo di acquisto, in quanto non ci sono state fornite informazioni complete e veritiere sul progetto della telecamera MHT"*.

- Il 03.05.2013, **Pt_1** restituisce la *tranche* di 7.000.000 stipulando con **Parte_2** (la società che aveva sottoscritto solo il CF) un accordo in forza del quale i contraenti incaricavano congiuntamente e irrevocabilmente il notaio austriaco di trasferire l'intero importo che giaceva

sul Conto vincolato presso la banca viennese, su un conto corrente specificamente indicato in contratto.

- Inaspettatamente, nel 2019, DSI avvisava **Pt_1** che il prodotto basato sulla tecnologia della telecamera MHT aveva conseguito successo di mercato, e comunicava l'intenzione di liquidare l'earn-out in forza delle previsioni dello SPA; ciò è avvenuto con diversi pagamenti a più riprese, fino a raggiungere l'importo massimo di € 5.000.000,00.

- In data 17.03.2022, **Pt_1** avendo ricevuto l'intero earn-out, chiedeva via mail a DSI di versare anche la restante parte del prezzo di acquisto complessivo, pari ad € 7.000.000,00.

- Con lettera del 06.05.2022, **Controparte_11** dava riscontro alla diffida di **Pt_1** negando di dover pagare l'importo di € 7.000.000,00, che era già stato liberato.

- Nel corso di un infruttuoso giudizio avanti al Tribunale di Milano, introdotto da **Pt_1** per ottenere inibitoria alla vendita dei prodotti e adempimento dello SPA, l'impugnante medesimo ha appreso che la somma di € 7.000.000 era stata liberata a un soggetto non riconducibile al gruppo **CP_2**, e d'essere stato verosimilmente truffato dalla parte avversa o dal legale rappresentante dott. **Per_1**.

Pt_1 era stato poi denunciato per complicità con **Per_1**, ma la Procura di Vienna non aveva aperto indagini nei suoi confronti.

II. Il procedimento arbitrale

Parte_1 proponeva domanda di arbitrato nei confronti di DSI, sulla base della clausola arbitrale di cui all'art. 14.12 dello SPA.

Nella sua domanda, il ricorrente sosteneva che:

- DSI aveva violato il contratto **Cont**;
- il comportamento di DSI era fraudolento e contrario alla buona fede e il dolo aveva permeato tutto il rapporto intercorso tra loro sin dall'origine;

- DSI aveva minacciato **Pt_1** intimando di risolvere il contratto **Cont** e di richiedere la restituzione dell'intero prezzo di acquisto complessivo già versato;

- DSI aveva violato gli artt. 1175, 1337, 1375, 1440, 1453, 2043 e 2049 c.c.

Pt_1 pertanto, concludeva, chiedendo:

i) in via pregiudiziale e/o preliminare, di rigettare tutte le eccezioni pregiudiziali e preliminari di incompetenza, carenza di legittimazione passiva e prescrizioni azionate da DSI;

ii) nel merito, di accertare e dichiarare la responsabilità della controparte *ex* artt. 1440, 1453, 1175, 1375 e 1337 c.c. per inadempimento contrattuale o per inadempimento dell'obbligo di comportarsi secondo correttezza, buona fede e solidarietà nello svolgimento delle trattative e nella formazione, conclusione ed esecuzione del contratto SPA, ovvero, in subordine, *ex* artt. 2043 e 2049 c.c. per fatto illecito; per l'effetto, di condannare DSI al risarcimento in favore di **Pt_1** di tutti i danni, patrimoniali e non, subiti e *subendi*, mediante pagamento della somma ritenuta di giustizia indicata in € 21.000.000,00 (o nella diversa somma accertata), nonché, in ogni caso, di condannare DSI alla corresponsione in favore di **Pt_1** della somma di € 7.000.000,00 a titolo di corretto adempimento e/o di risarcimento danni o, in subordine, di ripetizione di indebito oggettivo;

iii) con vittoria di spese.

In via istruttoria, **Pt_1** chiedeva l'ammissione di prova testimoniale e il rigetto delle istanze istruttorie di controparte.

Si costituiva DSI, la quale si opponeva a tutte le domande formulate dalla controparte.

In dettaglio la società chiedeva che non venissero accolte le domande di **Pt_1** e, per la parte che ancora interessa, osservava:

- che il Tribunale Arbitrale era privo di giurisdizione;

- che non aveva tenuto alcuna condotta in violazione del contratto **Cont** ;

- che la domanda era infondata, dato che il bonifico di € 7.000.000,00 era avvenuto su indicazione dello stesso **Pt_1** e che il ricorrente non aveva titolo per ottenere il pagamento.

Il Tribunale Arbitrale di Milano, con lodo arbitrale n. 3123 del 9-19.07.2024, ha così statuito:

“Per le ragioni esposte nel presente Lodo Finale, il Tribunale Arbitrale:

A. Giurisdizione

1) Ritiene di essere competente a decidere la controversia in base alla clausola arbitrale contenuta nell'articolo 14.12 dello ^{Cont}, solo per quanto riguarda le richieste basate sullo SPA stesso.

2) Ritiene, a seguito dell'accredito di € 7.000.000,00 sul conto vincolato, disciplinato dal CF, di non essere competente a decidere in merito al successivo trasferimento di tale somma di denaro e, pertanto, dichiara la propria impossibilità a decidere in merito a tali questioni, che saranno affrontate dal Tribunale di Salisburgo competente per materia sul tale questione.

B. Merito

*1) Ritiene che il Sig. **Pt_1** e gli altri Venditori, a seguito della commercializzazione della nuova telecamera basata sulla tecnologia MHT, avrebbero dovuto ricevere € 7.000.000,00 ai sensi dell'articolo 3.1.1. dello SPA.*

2) Ritiene che DSI abbia correttamente adempiuto ai suoi obblighi previsti dal SPA (articolo 3.1.1.) trasferendo € 7.000.000,00 sul conto vincolato.

3) Dichiara che, data la complessità dell'oggetto, sia dal punto di vista sostanziale che procedurale, tutti i costi dell'arbitrato - come stabiliti dal Consiglio Arbitrale con Pronuncia n. 2264, Articolo 5, emessa il 16 maggio 2024 - sono a carico delle Parti in egual misura.

4) Dichiara, per le stesse ragioni, che tutte le spese legali sono interamente a carico delle Parti.

5) *Dichiara che tutte le altre domande e rivendicazioni delle Parti sono respinte.*

6) *Ordina che il presente Lodo sia inviato in originale a ciascuna delle Parti presso il loro domicilio eletto, anche mediante servizio di posta raccomandata, entro 10 giorni dall'ultima firma.*”

In particolare, il Tribunale Arbitrale (a maggioranza):

preliminarmente:

- ha affermato di avere giurisdizione in relazione alle domande di *Pt_1* relative esclusivamente alla violazione dello SPA e non sulle altre inerenti all'illecito civile, avendo le prime natura contrattuale e, quindi, rientrando nell'ambito di applicazione della clausola arbitrale;

nel merito:

- ha ritenuto non valutabili le questioni controverse inerenti al contratto di CF, dato che la giurisdizione del Tribunale Arbitrale si limita solo alle questioni relative allo SPA³, e dato che ogni questione attinente al CF (stipulato con soggetto diverso da DSI che non aveva partecipato all'arbitrato) rientrava nella giurisdizione del Tribunale di Salisburgo, in forza dalla clausola IV.4, secondo cui: *“I Concedenti e il Fiduciario convengono che qualsiasi controversia derivante dal presente Accordo Fiduciario sarà soggetta alla giurisdizione ed alla competenza territoriale e per materia del Tribunale di Salisburgo.”*;

- sulla asserita violazione degli artt. 1175, 1337, 1375, 1440, 1453, 2033, 2043 e 2049 c.c.:

- i) ha chiarito che, alla luce della precisa portata della clausola compromissoria, va esclusa qualsiasi competenza del Tribunale Arbitrale

³ In altre parole, il Tribunale Arbitrale ha dichiarato di non essere competente a decidere sulle seguenti questioni: i) il trasferimento di € 7.000.000,00 dal conto vincolato alla sig.ra *Parte_5* ; ii) il titolo giuridico che giustificava tale trasferimento; iii) qualsiasi potenziale iniziativa di DSI o di altre società del gruppo *CP_2* per chiedere la restituzione di tale importo; iv) qualsiasi questione relativa al CF (genesì, interpretazione, esecuzione, etc.), dato che lo stesso aveva tra i suoi firmatari non DSI, ma *Parte_2* (soggetto giuridico che non è parte dello SPA), le quali, dunque, dovevano essere rivolte al Tribunale della Città di Salisburgo.

sulle questioni relative agli artt. 2043 e 2049 c.c., in quanto riguardanti la responsabilità aquiliana;

ii) ha ritenuto non rilevante il richiamo agli artt. 1175, 1337, 1375 e 1440 c.c., dal momento che la questione controversa (se **Pt_1** abbia diritto a ricevere la restante parte del prezzo di acquisto base pari ad € 7.000.000,00) non è specificamente legata alla buona fede durante la negoziazione dello **Cont**, ma dipende dalla corretta esecuzione dello **Cont** stesso, dovendo pertanto essere decisa in base alle sue clausole;

iii) ha ritenuto che qualsiasi riferimento all'art. 2033 c.c. esula dall'attività del Tribunale Arbitrale, dato che la questione del corretto svincolo della somma di € 7.000.000,00 attiene al CF e non allo SPA;

iv) ha osservato che, al fine di rispondere alla richiesta di **Pt_1** basata sull'art. 1453 c.c., il Tribunale Arbitrale deve solo valutare se DSI possa ritenersi responsabile della violazione di una o più clausole dello SPA;

- ha ritenuto che -alla luce delle argomentazioni di ciascuna parte, dei documenti prodotti in giudizio, nonché dei fatti non contestati- le telecamere vendute dal gruppo **CP_2** sono state prodotte grazie al *know-how* posseduto da MHT s.p.a. e dalle sue partecipate con riferimento alla tecnologia della telecamera MHT scanner intraorale e, pertanto, ha concluso affermando che, ai sensi delle clausole 3.1.1, 3.2.1 e 3.2.2 dello **Cont**, **Pt_1** e gli altri venditori hanno diritto di ricevere la somma di € 7.000.000,00 depositati in Escrow, che deve essere qualificata come parte del prezzo di acquisto base ai sensi dello SPA (non come danno, ritenendo pertanto irrilevanti tutte le argomentazioni di parte ricorrente relative alla quantificazione del danno);

- ha specificato che, in base allo SPA, *“un importo parziale di Sette Milioni di Euro (€ 7.000.000) del Prezzo di Acquisto Base sarà versato su un conto vincolato regolato da un accordo di conto vincolato (...)”* (art. 3.1.1) e che *“nel caso in cui l'Acquirente (...) avvii la commercializzazione della nuova fotocamera, il Sig. **Parte_1** avrà diritto a ricevere l'intero importo di sette milioni di Euro solo subordinatamente all'adempimento degli altri obblighi di*

garanzia di Venditori” (art. 3.1.1.e). Pertanto, secondo il Tribunale Arbitrale: da un lato, appare chiaro che **Pt_1** e gli altri venditori, quali ex azionisti di MHT s.p.a., avevano diritto a ricevere la restante parte del prezzo di acquisto base di € 7.000.000,00; dall’altro lato, va osservato che DSI ha trasferito la predetta somma su un conto vincolato regolato da un separato contratto fiduciario, il tutto con il consenso di **Pt_1** e dei venditori e ai sensi dell’art. 1188 c.c. Dunque, DSI ha correttamente adempiuto agli obblighi contrattuali derivanti dallo **Cont** e qualsiasi trasferimento avvenuto dopo il deposito della somma nel conto vincolato è avvenuto secondo le regole stabilite nel CF, rispetto al quale qualunque controversia deve essere decisa dal Tribunale competente per materia della Città di Salisburgo, come da previsione contenuta nello stesso CF;

- infine, ha ribadito che qualsiasi contestazione da parte di **Pt_1** in relazione al CF deve essere rivolta a **Parte_2** e non a DSI, in quanto la prima ha sottoscritto il CF, mentre la seconda era parte soltanto dello SPA.

III. Il giudizio di impugnazione

Parte_1 ha impugnato il predetto lodo, affidando le proprie ragioni a cinque motivi, che riprendono essenzialmente il contenuto del parere dissenziente formulato da uno degli arbitri.

I. “PRIMO MOTIVO DI IMPUGNAZIONE: il lodo è nullo in quanto contiene disposizioni contraddittorie ai sensi dell’art. 829, co. 1, n. 11, c.p.c. in punto di corretta esecuzione dello SPA”

Col primo motivo, **Pt_1** censura il lodo impugnato, nella parte in cui il Tribunale Arbitrale ha accertato, da un lato, la sussistenza dell’obbligo di DSI di pagare il saldo di € 7.000.000,00 ai sensi dello SPA e, dall’altro, ha affermato che DSI ha correttamente adempiuto agli obblighi derivanti dallo **Cont**. Pertanto, la contraddittorietà tra tali parti motive e i punti 1) e 2) del dispositivo del lodo appare evidente e comporta la nullità della decisione impugnata ai sensi dell’art. 829, co. 1, n. 11, c.p.c.

Si è costituita DSI, la quale, sul punto, ha negato la sussistenza di alcuna contraddizione tra motivazione e dispositivo del lodo (invero, il dispositivo del lodo si articola essenzialmente in due momenti: (i) accertamento della sussistenza dell'obbligo di DSI di pagare il saldo di € 7.000.000,00 ai sensi dello SPA; (ii) accertamento dell'avvenuto adempimento del suddetto obbligo con il versamento dell'importo di € 7.000.000,00 nel deposito fiduciario, sempre come previsto dallo ^{Cont}). Inoltre, ha affermato che tale primo motivo costituisce un invito alla rivisitazione del merito della vicenda e, pertanto, è inammissibile e non può trovare accoglimento.

^*^*^

Secondo la Corte va osservato che gli Arbitri hanno affermato certamente che ^{Pt_1} dovesse ricevere la tranche di 7 milioni, ma che questa era stata effettivamente versata sul conto vincolato da parte di ^{CP_2} , come prescritto dal contratto di compravendita contenente la clausola compromissoria, e che pertanto l'obbligazione derivante dai patti in parola si resolvesse in quest'ultimo adempimento; ha precisato poi che le attività successive di trasferimento del denaro dal conto vincolato sono state oggetto di separati patti estranei al contratto di compravendita (e quindi estranei alla clausola compromissoria in quest'ultimo prevista).

La giurisprudenza al riguardo ha spiegato che la contraddittorietà di cui all'art. 829 co. 1 n. 11 c.p.c. *"...va intesa nel senso che il contrasto deve emergere fra le diverse componenti del dispositivo, ovvero tra la motivazione e il dispositivo, mentre la contraddizione interna tra le diverse parti della motivazione non rileva come vizio in quanto tale, ma solo allorché impedisca la ricostruzione dell'iter logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale..."* (Cass. 291/21; id. 2747/21).

Dalla sintesi della motivazione del Lodo -e dal dispositivo- emerge che il vizio denunciato non sussiste, poiché appare coerente, comprensibile e diffusamente argomentato l'iter logico seguito dagli Arbitri, che hanno

precisato come l'adempimento previsto dallo SPA fosse solo quello di depositare la *tranche* di 7.000.000 sul conto fiduciario, come in effetti è avvenuto, e che le doglianze del *Pt_1* attengono alla successiva fase di destinazione della somma all'atto dello svincolo, che è stato eseguito in forza dei diversi patti del CF e del successivo accordo del maggio 2013. Gli arbitri hanno dunque puntualmente indicato i contratti e le relative clausole contrattuali da cui hanno desunto le conclusioni a cui sono pervenuti, con una valutazione che la Corte non può sindacare nel merito, attesi i limiti della fase rescindente. La motivazione, quindi, non è carente né contraddittoria ai fini di cui all'art. 829 co. 1 n. 11 c.p.c.

Il primo motivo è dunque infondato,

II. “SECONDO MOTIVO DI IMPUGNAZIONE: nullità ex art. 829 co. 1 n. 9 c.p.c. per violazione del principio del contraddittorio nel corso del procedimento arbitrale con riferimento alla statuizione in punto di art. 1188 c.c.”

Col secondo motivo *Pt_1* censura il lodo impugnato nella parte in cui gli Arbitri hanno fondato il proprio convincimento sulla disciplina ex art. 1188 c.c. Secondo il Collegio giudicante, la circostanza che DSI abbia trasferito la quota parte di prezzo pari ad € 7.000.000,00 su un conto vincolato regolato dal Fiduciary Agreement sarebbe disciplinata dall'art. 1188 c.c. e l'asserito consenso di *Pt_1* alla sottoscrizione del Fiduciary Agreement e al trasferimento dei denari su un conto vincolato implicherebbe che non si sia verificato un inadempimento contrattuale per quanto riguarda lo SPA.

Il processo si è articolato in ben tre udienze, sono stati depositati dodici atti, e mai le parti hanno discusso il riferimento a tale disciplina normativa.

Pt_1 lamenta la violazione del contraddittorio sulla questione dell'applicazione dell'art. 1188 cc alla fattispecie oggetto di giudizio.

DSI, sul punto, ha negato la fondatezza delle argomentazioni di controparte, in quanto:

- i) i fatti su cui si basa tale statuizione hanno formato oggetto di contraddittorio;
- ii) il Tribunale Arbitrale ha semplicemente applicato alla fattispecie e alle domande dedotte e discusse le norme giuridiche che ha ritenuto opportune, secondo il principio *iura novit curia*;
- iii) in ogni caso, la conclusione a cui è giunto il lodo poteva essere raggiunta anche senza un espresso richiamo all'art. 1188 c.c, e che anche con questo motivo di impugnazione Pt_1 sta cercando di ottenere un'inammissibile rivisitazione del merito della controversia.

Pt_1 denuncia, in sostanza, un'asserita pronuncia a sorpresa senza previa provocazione del contraddittorio.

^^^

La Corte reputa invece che il Collegio abbia operato la mera qualificazione giuridica dei fatti prospettati dalle parti. La giurisprudenza di legittimità ha infatti affermato, in termini assolutamente condivisibili, che *“la violazione dell'obbligo di sottoporre alle parti questioni ritenute decisive ma scrutinate direttamente nella pronuncia arbitrale senza provocare il contraddittorio, può configurare una causa di nullità del lodo non rispetto alle questioni in diritto, ma solo rispetto alle questioni di fatto o miste (di fatto e di diritto) (cfr. Cass., Sez. II, 19 febbraio 2019, n. 4830). Nella specie, la prospettata nullità per violazione del contraddittorio non è configurabile, perché inalterato il quadro fattuale di riferimento, il collegio arbitrale si è limitato a sussumere il denunciato inadempimento di una parte del contratto sotto una fattispecie legale piuttosto che sotto un'altra, procedendo alla qualificazione giuridica della domanda e individuando la disposizione di legge applicabile al caso concreto”* (Cass. 16077/2021, enfasi aggiunta).

Anche il secondo motivo di impugnazione è infondato.

III. “TERZO MOTIVO DI IMPUGNAZIONE: nullità ex art. 829 co. 1 n. 10 c.p.c. per non aver il lodo impugnato deciso nel merito della

controversia, pur avendo riconosciuto la propria giurisdizione e pur dovendo quindi decidere il merito della controversia”

Col terzo motivo **Pt_1** censura la decisione arbitrale perché, dopo aver riconosciuto la propria giurisdizione, ha omesso in modo ingiustificato di decidere il merito della controversia, sempre in relazione alla destinazione finale della somma di € 7.000.000,00. In particolare, secondo l’impugnante, il contratto di deposito fiduciario previsto nello **Cont** non opera come una modalità di estinzione dell’obbligazione originaria di pagamento prevista dallo **Cont** in capo a **CP_2**, ma opera, invece, alla stregua di un contratto di deposito che accede al contratto principale, lo **Cont**, senza alcun effetto estintivo. Ricorrerebbe, quindi, vizio di omessa decisione dal momento che gli Arbitri non hanno preso posizione sul contratto di deposito.

DSI ha lamentato che l’impugnazione è inammissibile e infondata, dal momento che ciò di cui si duole **Pt_1** sono i comportamenti e i fatti occorsi successivamente alla costituzione del deposito fiduciario. Invero, gli Arbitri, in ogni caso, non si sarebbero potuti pronunciare su domande extracontrattuali e sulla domanda di ripetizione dell’indebito, come espressamente statuito nel lodo.

^*^*^

Ebbene, rileva la Corte che il collegio arbitrale ha individuato il perimetro della clausola compromissoria solo con riferimento alle obbligazioni di cui al contratto di compravendita delle azioni, e non riguardo a ogni altro patto, compresa la regolamentazione delle modalità di deposito fiduciario fatta con il CF, in pari data, in cui non è riprodotta la clausola compromissoria.

La decisione degli arbitri poggia essenzialmente su due rilievi, ossia quelli secondo cui:

- il CF (contratto contestuale, tuttavia separato dallo SPA) è stato stipulato con un soggetto diverso dall’acquirente (sebbene appartenente allo stesso gruppo) che non ha partecipato al giudizio arbitrale;

- il CF prevede la proroga della giurisdizione a favore del Tribunale di Salisburgo alla clausola IV.4.

Le parti dell'uno e dell'altro contratto hanno quindi espressamente devoluto ogni eventuale contenzioso in un caso agli arbitri (^{Cont}) e nell'altro al Tribunale di Salisburgo (CF). Neppure si può fondatamente sostenere che il lodo possa vincolare un soggetto che non è stato parte del patto che ha fissato la clausola compromissoria e comunque non ha accettato di partecipare al giudizio arbitrale (come si legge nel lodo impugnato). La diversità di scelta nei due contratti non è priva di significato, dato che il notaio ha residenza nel distretto di Salisburgo e la Banca depositaria ha sede in Austria. Questa divergenza di disciplina può valere anche a spiegare la scelta delle parti (soggettivamente peraltro non coincidenti dal lato del 'gruppo Sirona') di sottoscrivere separatamente i due contratti, sebbene conclusi nella stessa data.

Anche il terzo motivo è dunque infondato.

IV. "QUARTO MOTIVO DI IMPUGNAZIONE: nullità ex art. 829 co. 1 n. 12 c.p.c. per l'omessa pronuncia sulla domanda risarcitoria fondata sull'art. 1453 c.c."

Col quarto motivo ^{Pt_1} censura il lodo impugnato nella parte in cui il Collegio Arbitrale ha omesso di pronunciarsi su alcune domande avanzate dal ricorrente e, in particolare, sulla richiesta risarcitoria ex art. 1453 c.c.

DSI ha sostenuto l'inammissibilità e l'infondatezza del motivo, dato che, in tesi:

- i) non avrebbe senso una domanda di danni per inadempimento dello ^{Cont}, proprio perché DSI ha correttamente adempiuto le proprie obbligazioni con il deposito del saldo ai sensi dell'art. 3.1.1 dello ^{Cont} (ciò è quanto ha in effetti stabilito espressamente il Tribunale arbitrale -pag. 28-);
- ii) in ogni caso, se i danni fossero connessi a successive vicende ricollegabili al CF, spetterebbe alla giurisdizione austriaca pronunciarsi in merito ad essi.

^*^*^

In proposito la Corte ritiene sufficiente osservare che gli arbitri hanno affermato l'esatto adempimento di DSI al contratto ^{Cont}, e ciò supera all'evidenza ogni questione sulla domanda risarcitoria fondata sull'inadempimento dello ^{Cont}.

La questione relativa al dedotto inadempimento del CF, come detto, esula dal primo contratto e dalla relativa clausola compromissoria.

V. “QUINTO MOTIVO DI IMPUGNAZIONE: nullità ex art. 829 co. 1 n. 10 e 12 c.p.c. per l'omessa pronuncia sulla domanda risarcitoria fondata sul dolo incidens (art. 1440 c.c.) nonché sulla violazione dei principi di buona fede e correttezza”

Col quinto motivo ^{Pt_1} censura il lodo impugnato nella parte in cui il Collegio Arbitrale ha omesso di pronunciarsi sulla domanda risarcitoria fondata sul *dolo incidens* ai sensi dell'art. 1440 c.c., nonché sulla violazione dei principi di buona fede e correttezza.

DSI ha ribadito che:

- i) al corretto adempimento dello ^{Cont} da parte di DSI non può conseguire alcun danno;
- ii) se la doglianza riguarda invece, come è evidente, il CF, si tratterebbe di questioni sottratte alla competenza arbitrale ed alla giurisdizione italiana;
- iii) in ogni caso, si tratterebbe di domanda extracontrattuale non soggetta ad arbitrato.

^*^*^

Ebbene, la Corte rileva che il lodo si è pronunciato sulla domanda ex art. 1440 cc come segue:

B. L'asserita violazione degli Articoli 1175, 1337, 1375, 1440, 1453, 2033, 2043, 2049 del Codice Civile

48. In base a quanto esposto nei paragrafi precedenti, va chiarito che alcune delle presunte violazioni da parte di DSI, come evidenziato dal Sig. Gobbetti, non possono essere sottoposte al vaglio del presente Tribunale Arbitrale a causa della precisa



portata della Clausola Compromissoria. In particolare, tale osservazione riguarda la presunta violazione degli articoli 1175 ("Comportamento secondo correttezza"), 1337 ("Trattative e responsabilità precontrattuale"), 1375 ("Esecuzione di buona fede"), 1440 ("Dolo incidente"), 2033 ("Indebito oggettivo"), 2043 ("Risarcimento per fatto illecito"), 2049 ("Responsabilità dei padroni e dei committenti") c.c.. Alcune di queste disposizioni non possono essere prese in considerazione per definizione, in quanto riguardano la cosiddetta "responsabilità aquiliana", che si occupa di questioni extracontrattuali: essendo lo SPA un contratto, qualsiasi tipo di attività Arbitrale su questioni relative agli Articoli 2043 e 2049 c.c. deve quindi essere esclusa.

49. Per quanto riguarda gli artt. 1175, 1337, 1375, 1440 c.c., essi non sembrano essere particolarmente rilevanti (in particolare, gli artt. 1337 e 1440 c.c.), in quanto la questione controversa in questo caso – *i.e.* se il Sig. Gobbetti abbia diritto a ricevere la restante parte del Prezzo di Acquisto Base, pari a € 7.000.000,00 - non è specificamente legata alla buona fede durante la negoziazione dello SPA da parte delle Parti, ma dipende piuttosto dalla corretta esecuzione dello SPA e dovrebbe pertanto essere decisa in base alle sue clausole.

La difesa del Pt_1 nei motivi di impugnazione, si è principalmente incentrata sulla fase dello svincolo della somma - peraltro da lui stesso concordato all'atto della sottoscrizione del contratto del maggio 2013 - e attiene dunque alla fase del rapporto con il 'gruppo Sirona' derivato dal CF. Il motivo sottende ancora la questione del perimetro della clausola compromissoria che, come detto, non appare fondato.

La prova orale articolata dalle parti è superflua perché le circostanze poste a base delle domande e delle difese hanno formato oggetto di prova documentale, ovvero attengono alla fase rescissoria che non è stata aperta.

Alla luce dei motivi che precedono anche il quinto motivo – come i precedenti – è infondato, e l'impugnazione deve essere quindi interamente rigettata.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, avuto riguardo alla natura della lite, al pregio delle difese, allo scaglione superiore a € 7.000.000,00 e ai valori medi di tariffa, esclusa la fase istruttoria perché non espletata.

P.Q.M.

La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da Parte_1 on atto di citazione ritualmente notificato nei confronti di Controparte_1

CP_1 avverso il Lodo arbitrale finale reso in data 9—19 luglio 2024 nell'arbitrato n. 3123 promosso avanti la Camera Arbitrale di Milano, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così decide:

-respinge l'impugnazione;

-condanna la parte *Parte_1* al pagamento, in favore della parte

Controparte_1 GIA' *Controparte_1* delle spese di lite, che liquida in € 40.66,008, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;

Così deciso a Milano, nella camera di consiglio del 4 marzo 2026.

La Presidente estensora
- *Marianna Galioto* -